

STUDIO LEGALE CUNDARI

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La sig.ra Mercurio Rosa Maria, nata a Caserta il 01/10/1973, C.F. MRCRMR73R42B963I, residente in Villa Literno alla Via Donizzetti, n. 45, elettivamente domiciliata in Caserta – Viale delle Querce n. 20 - presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: CND-GPP73C29D839P) e dell'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.: MTNMCP84D02B963D) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni all'utenza fax:0823/1848215 ovvero all'indirizzo di P.E.C.: marco.matano@pec.it,

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

FATTO

Con L. n. 107/2015, denominata “ *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* ” (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad “ *attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ...* ” (L.107/15, art.1 co.95).

La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all'art.1, co.108, introduceva norme relative alla mobilità per l'AS 2016/2017 così disponendo: “ *Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie , n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in*



deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)1. Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...” (L.107/15, art.1 , co.108).

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, pertanto, ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.

Tale procedura di mobilità, inizialmente, era articolata in due fasi successive: **1)** Nella prima fase il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; **2)** la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell' assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'08/04/2016, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato sempre in data 08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ha, poi, previsto, quattro successive e distinte fasi della procedura di mobilità de qua:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);



FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

L'odierna istante ha superato pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso a ruolo di appartenenza (Scuola Primaria classe di concorso EEEE) ed è stata immessa in ruolo da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01/09/2014 ed economica dalla data della presa di servizio, nella Provincia di Genova, presso l'Istituto Comprensivo Carducci di Sestri, ed ha partecipato alla c.d fase "B1" della procedura di mobilità prevista dalla L. n. 107/2015 (cfr.: doc. all.).

La ricorrente, quindi, inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'O.M. n. 241/16, domanda convalidata dall'Ambito Territoriale di Genova che le attribuiva punti 37 + 6.

La ricorrente, nella domanda di trasferimento, nella sezione relativa alle preferenze delle sedi di servizio, indicava al 1° posto le scuole dell'ambito Campania 0016 e come successive preferenze gli ambiti della Campania 0017, 0011, 0012, 0008, 0007, 0010, 0018, 0014, 0013, 0019, 0020, 0021, 0022, Lazio 0024, 0023, 0022, etc..

Successivamente, in data 29/07/2016, le veniva comunicato l'avvenuto trasferimento presso l'Ambito Lazio 0001, ambito, peraltro, non indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Ebbene, già l'averne disposto il trasferimento presso un ambito non indicato in domanda si pone in stridente contrasto con le disposizioni regolanti la mobilità in questione.

A ciò si aggiunga che, da un esame del bollettino dei trasferimenti è emerso che, presso gli ambiti indicati con priorità dalla ricorrente sono stati destinati docenti con punteggio inferiore ed appartenenti addirittura alle successive fasi B2 e B3 della procedura di mobilità.

In particolare, presso ambiti vicini nella Provincia di Caserta, erano stati trasferiti i seguenti docenti:

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	AMBITO
CEPPARULO	RITA	19	B3	CAM0000008
DELLA VOLPE	GIUSEPPINA	34	B3	CAM0000008
DI RESTA	ROSA	15	B3	CAM0000008
FEOLA	MARIATERESA	17	B3	CAM0000008
LA CANNA	ANASTASIA	26	B3	CAM0000008
MOLINARO	MARIA	26	B3	CAM0000008
MARCHITELLI	ILARIA	15	B3	CAM0000008
MARCHIONNE	ANTONELLA	17	B3	CAM0000008
MASSIMO	VINCENZO	22	B3	CAM0000008
MASTROIANNI	PAOLA	32	B3	CAM0000008
PAGLIUCA	MARIA LUISA	24	B3	CAM0000008
PAGANO	PIERPAOLA	22	B3	CAM0000008



PAPA	MARIALUISA	47	B3	CAM0000011
PIROZZI	BARBARA	21	B3	CAM0000008
VALENTE	SILVANA	20	B3	CAM0000008
VITALE	LETIZIA	23	B3	CAM0000008
CAFIERO	ANNA	13	B3	CAM0000014
CAPECE	ANNA	25	B3	CAM0000016
CERCIELLO	ANGELA	24	B3	CAM0000014
CARUSO	MANUELA	19	B3	CAM0000014
DI DONNA	MARIA ROSARIA	12	B3	CAM0000014
DELLE DONNE	EMILIA	34	B3	CAM0000014
DONNARUMMA	LUCIA	27	B3	CAM0000014
DI NUNZIO	PAOLA	19	B3	CAM0000014
EDEROCLITE	MARIO	17	B3	CAM0000014
DI SOMMA	ANTONIETTA	17	B3	CAM0000014
DE VARGAS MACCIUCCA	EMILIA ANNA	35	B3	CAM0000016
FREDDO	VINCENZA	23	B3	CAM0000014
LA GATTA	LINA	17	B3	CAM0000014
LAMBERTI	SONIA	18	B3	CAM0000014
MALAFRONTA	MARIA ROSARIA	15	B3	CAM0000014
MARIGLIANO	CLELIA	31	B3	CAM0000014
AMARANTE	CARMELA	28	B3	CAM0000014
NUNZIATA	ANNALIA	12	B3	CAM0000014
PICCOLO	GIUSEPPINA	28	B3	CAM0000014
PICIULLO	ELENA	32	B3	CAM0000014
PUNZOLO	IMMACOLATA	29	B3	CAM0000014
PURCARO	ANTONELLA	21	B3	CAM0000014
PASCUCCI	ALESSANDRA	15	B3	CAM0000014
PISCOPO	ANGELA	26	B3	CAM0000014
PETRUOLO	IDA	38	B3	CAM0000014
ERRICO	MARILENA	17	B3	CAM0000014
RUSSO	EUGENIA	22	B3	CAM0000014
IERSASI	ROSA	13	B3	CAM0000014
ASCIONE	ELISABETTA	54	B3	CAM0000014
SCIARRA	DANIELA	17	B3	CAM0000014
SILVESTRINI	LUIGIA	23	B3	CAM0000014
SORIA	ROBERTA	30	B3	CAM0000014
TORTI	STEFANIA	15	B3	CAM0000014
TESSITORE	GENEROSO	24	B3	CAM0000014
VERRENGIA CAPOROSSI	CRISTINA	24	B3	CAM0000014

Inoltre, negli ambiti indicati come preferenza dalla ricorrente, erano stato trasferiti anche docenti appartenenti alla successiva Fase C della procedura di mobilità, alcuni anche con punteggio inferiore a quello della ricorrente, tra cui:

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	AMBITO
TESTA	LAURA	69	C	CAM0000001
IACONE	ANNA	71	C	CAM0000009
CUNTI	FILOMENA	85	C	CAM0000009
DELLA PAOLERA	ANTONELLA	76	C	CAM0000009
D'AMBROSIO	ANTONIETTA	69	C	CAM0000009
FERA	ANNA	69	C	CAM0000009
MARTONE	CATERINA	105	C	CAM0000009
MASSARO	CARLA	104	C	CAM0000009
TOMASSINI	PIERA PAOLA	79	C	CAM0000009
BENCIVENGA	ANNA MARIA	62	C	CAM0000014
BUSTO	IVANA	108	C	CAM0000014
CONTE	ELENA	100	C	CAM0000014



CAPECE	ANNA	69	C	CAM0000014
COPPOLA	GIANNA	83	C	CAM0000014
COPPOLA	RENATA	64	C	CAM0000014
CARBONARI	PATRIZIA	78	C	CAM0000014
CAROTENUTO	COLOMBA	80	C	CAM0000014
CATALANO CASTIELLO	GERARDINA ANTONIETTA	75	C	CAM0000014
D'ABBRONZO	NUNZIA	82	C	CAM0000014
DE CICCIO	BEATRICE	69	C	CAM0000014
DE FALCO	MARIANGELICA	78	C	CAM0000014
DE FRANCESCO	ASSUNTA	82	C	CAM0000014
DEL LITTO	CLELIA RITA ANNA	75	C	CAM0000014
D'ALESSIO	TERESA	68	C	CAM0000014
DE ROSA	MARIA GRAZIA	62	C	CAM0000014
FEBBRARO	PAOLA	74	C	CAM0000014
FLAGIELLO	ORSOLA	76	C	CAM0000014
FALANGA	ILARIA	67	C	CAM0000014
GIUGLIANO	NICOLETTA	64	C	CAM0000014
GALASSO	CINZIA	66	C	CAM0000014
GRAZIANO	ROSA	52	C	CAM0000014
LA PIETRA	MARIA	66	C	CAM0000014
AMBROSINO	MARIANNA	65	C	CAM0000014
MIGNOGNA	ROSARIA	90	C	CAM0000014
MELE	VINCENZA	73	C	CAM0000013
MENNELLA	MARIA ROSARIA	98	C	CAM0000014
MONTUORI	MATILDE	79	C	CAM0000014
MARCONI	CARMELA	111	C	CAM0000014
MUROLO	MARIANNA	66	C	CAM0000014
MARINO	MARIA	54	C	CAM0000014
MARTUCELLI	ANNA	37	C	CAM0000013
AMATO	PAOLA	112	C	CAM0000014
MAUTONE	ANGELA	58	C	CAM0000014
PUCA	ANTONIETTA	47	C	CAM0000013
PEPE	TERESA	91	C	CAM0000014
PORTOGHESE	ELISA	87	C	CAM0000021
PASCOTTO	LAURA	62	C	CAM0000014
PETRUCCI	FILOMENA	93	C	CAM0000014
AQUINO	SONIA	63	C	CAM0000014
QUINTAVALLE	ROSANNA	66	C	CAM0000014
ROMANO	FILOMENA	65	C	CAM0000014
ROMANO	ANGELA	75	C	CAM0000014
ARUNDINE	MONICA	100	C	CAM0000021
RIANNA	IMMACOLATA	86	C	CAM0000014
TESORO	CARMELA	69	C	CAM0000014
ZOLFINO	CLOTILDE	75	C	CAM0000014
BRUNO	ANGELA	45	C	CAM0000026
CITRO	VINCENZINA	17	C	CAM0000024
DI LANDRO	CRISTINA	75	C	CAM0000024
DESIDERIO	GINA	65	C	CAM0000024
GIULIANO	VINCENZINA	40	C	CAM0000026
LAURIA	ANGELA	36	C	CAM0000026
NOCERA	GILDA	57	C	CAM0000025
NOVI	GIUSEPPINA	63	C	CAM0000024
PANARIELLO	ALESSANDRA	46	C	CAM0000025
ROSCIGNO	MADDALENA	66	C	CAM0000026
RIZZI	LICIA	58	C	CAM0000024
SALZANO	NICOLETTA	64	C	CAM0000024
IZZILLO	ROMINA	21	C	CAM0000024



Anche nella fase D della procedura di mobilità risulta effettuato un trasferimento nello stesso Ambito indicato come preferenza dalla ricorrente per la docente Rubino Carmela, punti 77, Ambito Campania 0004.

Attualmente, la ricorrente è in servizio in assegnazione provvisoria nella Provincia di Caserta, presso il Villaggio Agricolo di Castel Volturno di Roma.

E' evidente, pertanto, illegittimità del trasferimento della ricorrente disposto dal MIUR, che, pertanto, dovrà essere annullato e/o disapplicato per i seguenti

MOTIVI

A) L'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 testualmente recita: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*

Secondo l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016, poi, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D)

Nel caso in esame, la ricorrente, che ha partecipato alla “fase B” delle operazioni di mobilità, pur potendo vantare un maggiore punteggio, in virtù dell'operato illegittimo trasferimento è stata obbligata a trasferirsi dalla città in cui risiede, per prendere servizio nella città di Roma, mentre docenti appartenenti alla successiva fase C sono stati trasferiti in ambiti vicini ed indicati con priorità dalla istante nella propria domanda di mobilità. Secondo la richiamata normativa di riferimento *“Fase B: Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale*



15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;”.

Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

A tal fine la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione è scaduto 30 Maggio 2016, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune, indicando a tal uopo le preferenze territoriali nella “Sezione G” della domanda (cfr. *domanda di trasferimenti, come notificata sul portale Istanze On Line, doc. 2*).

Sta di fatto, però, che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, originariamente prevista il 18 luglio 2016, rinviata poi al 29 luglio 2016, l'istante, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio 37 + 6, è rimasta assegnata all'Ambito Territoriale della Provincia di Roma (cfr. *doc. allegato*).

Di contro altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e addirittura di fase diversa sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

Ebbene, tale provvedimento appare palesemente illegittimo, proprio perché adottato in totale violazione della richiamata disposizione, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “.....secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.”.

E' evidente, quindi, che trattasi di trasferimento d'ufficio, provvedimento che, in quanto tale, doveva essere adeguatamente motivato, proprio al fine di consentire al docente destinatario di verificarne la legittimità.



Il M.I.U.R., invece, non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità.

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato.

Sempre secondo le richiamate normative, poi, era previsto che *“La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”*.

Sta di fatto, però, che, come sopra rilevato, all'esito dell'impugnata mobilità ed in totale spregio con quanto appositamente ed inderogabilmente previsto, sono stati trasferiti su gli ambiti vicini, indicati anche dalla ricorrente nella propria domanda, docenti rientranti in una fase diversa e successiva (FASE C e D) rispetto a quella cui la stessa ha partecipato (FASE B) (cfr. elenco sopra indicato)

Inoltre, nell'Ambito indicato come preferenza dalla ricorrente, erano stati trasferiti anche docenti appartenenti alla stessa Fase B e con punteggio inferiore, i cui nominativi sono analiticamente indicati nell'elenco sopra riportato.

Ebbene, tale modus operandi si pone in stridente contrasto con quanto disposto dal citato art. 6 del CCNI.

E' indubbio, infatti, che, al termine della fase B, gli ambiti in questione erano ancora disponibili.

A ciò si aggiunga che, sempre in maniera a dir poco illegittima, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicina rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni, con palese violazione del principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.



In ogni caso, è palese che il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, in quanto il Ministero ha stilato un elenco in base al quale docenti appartenenti ad una fase successiva della mobilità ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Gli Uffici Scolastici Regionali, infatti, avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la B).

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto *algoritmo* non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.

Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo ed appartenenti alla successiva Fase C.

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, *"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"* (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione as-*



sunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.” (Cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 16.10.2011, n. 5611).

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso: "...il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Recentemente, il Tribunale adito, con la sentenza n. 5912/2018, emessa in riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella in esame, ha chiarito che nella procedura di mobilità dell'a.s. 2016/17: *"...non è stata data priorità al punteggio maggiore ed in nessun modo rispettato l'ordine di preferenza..."* in quanto negli ambiti indicati dalla ricorrente vi erano numerosi colleghi trasferiti con punteggi inferiori, ragion per cui ha dichiarato *"...l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente nel predetto ambito..."*.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Il Consiglio di Stato, a tal proposito ha statuito che: *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le pre-*



scrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti." (Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2489 del 27.04.2011).

La stessa Corte di Appello di Venezia, intervenuta su un caso analogo a quello in esame ha rilevato che: *"...nel CCNI non è dato di desumere che l'ordine di preferenza delle tipologie di posti indicati nella domanda di mobilità costituisca un criterio di precedenza o preferenza rispetto agli altri concorrenti. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza collegiale in sede di reclamo del 3.5.2017 richiamata da parte appellante, "Il Miur non doveva, come invece fatto, confrontare le prime preferenze indicate dai docenti, poi le seconde, quindi le terze e così via, assegnando la sede al docente con maggior punteggio tra coloro che avessero indicato la sede allo stesso livello di preferenza, ossia considerando prioritariamente l'aggregazione delle preferenze di pari livello e il punteggio solo come criterio successivo: avrebbe invece dovuto determinare l'ordine di graduatoria degli aspiranti, per ciascuna preferenza da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze", sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio, un tanto essendo imposto dal contratto integrativo laddove, all'allegato 1, prevede che "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"* (Sentenza n. 588/2018)

La Corte di Appello di Bari, inoltre, ha sottolineato come il Miur, nel disattendere la pretesa dei docenti di far valere i punteggi loro riconosciuti e spettanti in relazione agli ambiti territoriali prescelti in *via potiore* nella domanda di mobilità, ha violato *"il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost., per cui, nelle procedure selettive, deve essere accordata precedenza a chi ha maggior punteggio; allo stesso modo, la medesima Amministrazione ha violato l'art. 1 comma 108 della L. n. 107/2015 nonché l'art. 6 CCNI mobilità dell'8.4.2016"* (Sentenza n. 901/2018).

Grava, quindi, sull'Amministrazione appellata l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dall'appellata.

Nel caso in esame, invece, i colleghi dell'appellante che hanno partecipato alla fase C e D e sono stati illegittimamente preferiti nella scelta dei posti disponibili nell'ambito Campania 0015 e negli altri ambiti indicati dalla ricorrente come preferenza, mentre la sig.ra Maercurio non ha ottenuto il trasferimento nell'ambito indicato come preferenza, in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.



Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Anche il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5912/2018, emessa in riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella in esame, ha chiarito che nella procedura di mobilità dell'a.s. 2016/17: *"...non è stata data priorità al punteggio maggiore ed in nessun modo rispettato l'ordine di preferenza..."* in quanto negli ambiti indicati dalla ricorrente vi erano numerosi colleghi trasferiti con punteggi inferiori, ragion per cui ha dichiarato *"...l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente nel predetto ambito..."*.

Più recentemente, lo stesso Tribunale, trattando una vicenda identica a quella in esame nella quale una collega dell'appellante che aveva partecipato alla fase B della mobilità era stata pregiudicata rispetto ad altri docenti assunti in fase C che, sebbene con minor punteggio, venivano assegnati sui c.d. posti di potenziamento su classe di concorso nella provincia di residenza, stabilendo che il sistema di reclutamento predisposto dal Miur ha illegittimamente privilegiato i docenti cui era stata fatta una proposta di assunzione in fase C in quanto, benché vantassero un punteggio inferiore e privi di titoli di preferenza, venivano assunti su posto comune e nella provincia di residenza richiesta dalla ricorrente.

Il Tribunale, quindi, concludeva che *"l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi"* e, pertanto, in accoglimento della domanda proposta disponeva che: *"Deve di conseguenza essere dichiarata la illegittimità della destinazione definitiva della ricorrente presso l'ambito Lazio, dovendo invece essere assegnata definitivamente presso l'ambito Calabria (Provincia di Cosenza). Al Miur deve pertanto essere ordinato di assegnare definitivamente la ricorrente presso un istituto scolastico ricompreso nel predetto ambito Calabria, su posto A043"* (Trib. Roma, Sent. n. 2955/2019).

Alla luce di ciò, la sentenza gravata non potrà che considerarsi errata e, pertanto, dovrà essere integralmente riformata.

E' indubbio, infatti, che l'avvenuta assegnazione di un docente di Fase C su un ambito richiesto con precedenza da un docente della precedente Fase B, ma allo stesso in precedenza inspiegabilmente negato, sia il frutto dei numerosi ed acclarati errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni, dovuti all'oramai accertato malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato.

In proposito, appare opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, con Ordinanze nn. 1585 e 1586 del 14.4.2017, considerato che il MIUR non aveva adempiuto alle richieste istruttorie formulate nei relativi giudizi dai Giudici Amministrativi, in riforma delle rispettive ordinanze del Tar Lazio ed in accoglimento delle domande cautelari proposte dai docenti



in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare *“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”*.

Ne deriva che, archiviato definitivamente l'algoritmo, in esecuzione delle richiamate Ordinanze, il MIUR avrebbe dovuto garantire agli interessati le sedi richieste con la domanda di mobilità.

Ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dell'intera procedura di mobilità, come del resto acclarato dalla quasi totalità dei Tribunale italiani.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (*“i migliori”* non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio *“migliore”*).

Quanto esposto dimostra inconfutabilmente che l'assegnazione delle sedi ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un *“algoritmo”* fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi.

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di *“anomalie”* e *“malfunzionamenti”* dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Recentemente, poi, si è pronunciato sulla vicenda il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, il quale, con ordinanza del 16/09/2016, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria in servizio presso il V Circolo di Barletta, città di residenza, assegnata, all'esito della procedura di mobilità, all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia 0009 (Udine).

Secondo il Tribunale, infatti, il principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti *“....vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”*.

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'operato trasferimento che, quindi, dovrà essere annullato.



B) Ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (*cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a fondamento del proprio provvedimento.

Sta di fatto, però, che, nel caso in esame, il MIUR, nella email inviata all'istante, con la quale le ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, non ha minimamente accennato ai motivi di tale disposizione, limitandosi a dichiararsi disponibile a soddisfare *“eventuali richieste di chiarimento”* presso *“gli uffici amministrativi competenti”*.

Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione *“...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento”*. (*cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257*).

Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia: **1)** Previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, nell'ambito Campania 0016, o in altro ambito prossimo secondo



l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017; **2)** Annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi impugnati e dichiarare la inefficacia del provvedimento di diniego della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente; **3)** Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata; **4)** Ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente sull'ambito Campania 0016, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si chiede fissarsi udienza di discussione

Si produce: 1) Copia domanda di trasferimento; 2) Copia email U.S.P.; 3) Copia richiesta di conciliazione; 4) Copia richiesta di conciliazione; 5) Copia bollettino trasferimenti, 6)

Contratto a tempo indeterminato.

Salvezze tutte

Caserta lì 15/04/2020

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Ippolito Matano

